

che determina in Lire 5.000.000,-.

=====

V - ASSICURAZIONE DELLA FLOTTA ITALIANA PASSEGGERI PER IL
1942 -

Il Direttore Generale riferisce che con provvedimento in corso di approvazione, le disposizioni concernenti l'assicurazione della flotta italiana passeggeri contro i rischi ordinari della navigazione, emanate con la legge 3 giugno 1940, n.767, e prorogate a tutto il 31 dicembre 1941 estendendone l'applicazione anche alle unità mercantili da carico ed alle costruzioni navali, saranno ulteriormente prorogate a tutto l'anno in corso.

In virtù del provvedimento citato, l'Istituto sarà chiamato a contribuire nella copertura delle navi di maggior tonnellaggio per le quali le Società coassicuratrici hanno eccedenze da collocare per raggiungere l'importo massimo di Lire 50.000.000 che si sono impegnate di assumere per ciascuna di dette unità. Lo Stato interverrà come riassicuratore in secondo rischio nell'assicurazione delle navi di valutazione superiore a L.50.000.000 e per l'intera eccedenza a detto importo.

L'Istituto sarà cointeressato, in riassicurazione, dalle proprie collegate Società "Le Assicurazioni d'Italia" e "Fiume", per un milione di lire su ciascuna delle seguenti navi: Vulcania, Saturnia, Augustus, Roma, Conte Grande, Virgilio, Conte Verde, Duilio e Giulio Cesare, per l'ammontare complessivo di L.9.000.000.-

Le condizioni di cessioni e i tassi di premio, secondo le trattative in corso, sarebbero non dissimili da quelli adottati nell'esercizio precedente.

Nello scorso anno l'Istituto partecipò, attraverso alla riassicurazione, alla copertura di n.17 navi, con un massimale